

UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARDAULI, BIDONÌ, BUSACHI,
FORDONGIANUS, NEONELI, NUGHEDU SANTA VITTORIA, SAMUGHEO,
SORRADILE, ULA TIRSO E L'UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU PER
L'UTILIZZO DI PERSONALE DISTACCATO FINALIZZATO ALLA GESTIONE

ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI

(art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004)

L'anno **duemila e diciotto**, addì _____, del mese di _____, a Busachi (Or)
presso la sede istituzionale dell'Unione dei Comuni, in località "Giolantine", con la
presente privata scrittura da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 1372
del codice civile.

TRA

- Unione dei Comuni del Barigadu (C.F. 01116420959), rappresentata dal
Presidente pro tempore _____, nato a _____ il _____, in qualità di
rappresentante legale dell'Ente domiciliato per la funzione presso la sede
dell'Unione, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dell'Unione e del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, autorizzato in forza della deliberazione
della Assemblea dell'Unione n. __ del __. __.2016.

- il comune di Ardauli (C.F. 80007390950), rappresentato dal Sindaco pro tempore
_____, nato a _____ il _____, il quale interviene esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse del Comune, autorizzato in forza della deliberazione della
Giunta Comunale n. __ del __/__/2018, esecutiva ai sensi di legge;

- il comune di Bidonì (C.F. 80005650959), rappresentato dal Sindaco pro tempore
_____, nato a _____ il _____, il quale interviene esclusivamente in nome, per

conto e nell'interesse del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del

Giunta Comunale n. __ del __/__/2018, esecutiva ai sensi di legge;

- il comune di Busachi (C.F. 00541880951), rappresentato dal Sindaco pro tempore

_____, nato a _____ il __/__/__, il quale interviene esclusivamente in nome, per

conto e nell'interesse del Comune, autorizzato in forza della deliberazione della

Giunta Comunale n. __ del __/__/2018, esecutiva ai sensi di legge;

- il comune di Fordongianus (C.F. 80003470954), rappresentato dal Sindaco pro

tempore _____, nato a _____ il __/__/__, il quale interviene

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune, autorizzato in

forza della deliberazione della Giunta Comunale n. __ del __/__/2018, esecutiva ai

sensi di legge;

- il comune di Neoneli (C.F. 80031650957), rappresentato dal Sindaco pro tempore

_____, nato a _____ il _____, il quale interviene esclusivamente in nome,

per conto e nell'interesse del Comune, autorizzato in forza della deliberazione della

Giunta Comunale n. __ del __/__/2018, esecutiva ai sensi di legge;

- il comune di Nughedu Santa Vittoria (C.F. 80005850955), rappresentato dal

Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il __/__/__, il quale interviene

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune, autorizzato in

forza della deliberazione della Giunta Comunale n. __ del __/__/2018, esecutiva ai

sensi di legge;

- il comune di Samugheo (C.F. 00073500951), rappresentato dal Sindaco pro

tempore _____, nato a _____ il __/__/__, il quale interviene ed agisce nel

presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del

Comune, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. __ del

__/__/2018, esecutiva ai sensi di legge;

- il comune di Sorradile (C.F. 80006190955), rappresentato dal Sindaco pro tempore

_____, nato a _____ il _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto non

in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, autorizzato

in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. __ del __/__/2018, esecutiva

ai sensi di legge;

- il comune di Ula Tirso (C.F. 00070510953), rappresentato dal Sindaco pro tempore

_____, nato a _____ il __/__/____, il quale interviene ed agisce nel presente

atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune,

autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. __ del

__/__/2018, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO:

- che con la deliberazione dell'Assemblea n. 2 in data 30/01/2013 si è approvato il

regolamento per il trasferimento e l'organizzazione della funzione del servizio

sociale per l'Unione dei Comuni del Barigadu ai sensi dell'art. 14 comma 27 lettera

g del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010 n.

122.

- che con la deliberazione dell'Assemblea n. 3 in data 27/02/2013 si è riapprovato il

regolamento per il trasferimento e l'organizzazione della funzione servizio sociale

nell'Unione dei comuni del Barigadu (Art. 14, comma 27, lettera g) del D.L.

31/05/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010 n. 122.

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 in data 19/12/2018

sono state adottate determinazioni in ordine al trasferimento temporaneo del

personale già comandato all'Unione e addetto ai servizi afferenti alla Funzione “

Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle

relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto

comma della Costituzione”.

- che i comuni associati, con le seguenti deliberazioni, hanno deliberato il distacco

temporaneo delle assistenti e delle operatrici dei servizi sociali:

Comune di Ardauli, deliberazione della Giunta Comunale n. __ in data __/__/____;

Comune di Busachi, deliberazione della Giunta Comunale n. __ in data __/__/____;

Comune di Bidonì, deliberazione della Giunta Comunale n. n. __ in data

__/__/____;

Comune di Fordongianus, deliberazione della Giunta Comunale n. __ in data

__/__/____;

Comune di Neoneli, deliberazione della Giunta comunale n. __ in data __/__/____;

Comune di Nughedu Santa Vittoria, deliberazione della Giunta Comunale n. __ in

data __/__/____;

Comune di Sorradile, deliberazione della Giunta Comunale n. __ in data

__/__/____;

Comune di Samugheo, deliberazione della Giunta Comunale n. __ in data

__/__/____;

Comune di Ula Tirso, deliberazione della Giunta Comunale n. __ in data

__/__/____.

- che, nelle more del trasferimento all’Unione delle restanti funzioni fondamentali

indispensabili per gestire in particolare la parte finanziaria dei trasferimenti che

riguardano il settore sociale, l’istituto giuridico-contrattuale del distacco

temporaneo, così come disciplinato dall’art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, possa

garantire una migliore gestione dei servizi ed un ottimale utilizzo del personale.

- che in attuazione dell’art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 ed al fine di soddisfare

una migliore realizzazione dei servizi istituzionali e, nel contempo, di conseguire

una economica gestione delle risorse, gli enti aderenti hanno stabilito

rispettivamente di utilizzare e di permettere l'utilizzazione di personale a tempo

parziale mediante distacco dall'ente di appartenenza a favore dell'Unione.

Tanto premesso, tra le parti, come sopra rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Scopo della convenzione

1. La presente convenzione disciplina, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, l'utilizzo parziale di personale distaccato dai Comuni di Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sorradile, Ula Tirso a favore dell'Unione dei Comuni del Barigadu.

Art. 2 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata temporanea, decorre dal primo maggio 2019 e termina il 31 dicembre 2019, si rinnova automaticamente allo scadere del termine finale in assenza di nuove decisioni da parte degli organi competenti. Potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dichiarato dai rispettivi organi competenti.

2. La cessazione della convenzione potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo ente con deliberazione dell'organo competente. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e comunque entro sei mesi dalla comunicazione agli altri enti della deliberazione di recesso, esecutiva.

Art. 3 - Figure professionali del personale distaccato – Tempo di lavoro in distacco

1. Le figure professionali che vengono utilizzate mediante l'istituto del distacco, come disciplinato dall'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, nonché il tempo di

lavoro in distacco, sono indicati nel seguente prospetto:

N.D	Figura professionale (Cognome Nome)	Ente di appartenenza	Inquadramento Posizione economica Cat. D/_	Tempo di lavoro N. di ore settimanali 36
1		Comune di Ardauli		
2		Comune di Bidoni		
3		Comune di Busachi		
4		Comune di Fordongianus		
5		Comune di Neoneli		
6		Comune di Nughedu Santa Vittoria		
7		Comune di Samugheo		
8		Comune di Sorradile		
9		Comune di Ula Tirso		

Art. 4 - Gestione del rapporto di lavoro

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, il rapporto di lavoro del personale distaccato, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

Art. 5 - Riparto delle spese

1. Tutte le spese relative al personale distaccato compresi gli oneri di cui all'art. 14, commi 3 e 6, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, sono a totale carico dell'ente utilizzatore.

Art. 6 - Incarichi di responsabilità di posizione organizzativa

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, ricorrendo le condizioni, al personale distaccato, possono essere attribuiti gli incarichi di responsabilità di posizione organizzativa.

2. Le retribuzioni di posizione e di risultato, in caso di distacco parziale, sono a carico degli enti in rapporto al tempo di lavoro utilizzato nelle posizioni organizzative di cui ai precedenti commi.

Art. 7 - Forme di consultazione

1. In relazione al disposto dell'art. 30, comma 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, gli enti contraenti, per qualsiasi evenienza dovesse insorgere sulla utilizzazione parziale del personale, provvederanno ad attivare le opportune forme di consultazione.

Art. 8 - Relazione annuale sul servizio

1. L'Unione, annualmente, trasmette una breve relazione sull'andamento dei servizi gestiti con l'utilizzazione del personale distaccato.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di cui all'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004.

Art. 9 - Registrazione

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente dell'Unione dei comuni del Barigadu

Il sindaco del comune di Ardauli

Il sindaco del comune di Bidonì

Il sindaco del comune di Busachi

